



ACCORDO "PROMOFONDO"

TRA

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A., con sede legale e direzione generale in Trento, via Segantini 5, capitale sociale deliberato € 1.263.600.000,00, versato € 952.031.808,00, numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento e codice fiscale 00232480228, rappresentante del gruppo IVA "Cassa Centrale Banca" P.IVA 02529020220, società iscritta all'Albo delle Banche (cod. ABI 03599), aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo del Gruppi Bancari, nella persona del proprio legale rappresentante Giorgio Fracalossi munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, "**Cassa Centrale Banca**")

da una parte,

E

PROMOCOOP TRENTINA S.P.A., con sede in Trento, via Vannetti n. 1, codice fiscale e partita IVA 01388100222, iscritta al registro delle imprese di Trento al nr. 16442, capitale sociale pari ad € 120.000,00 i.v., nella persona del proprio legale rappresentante Arnaldo Dandrea, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, "**Promocoop**")

dall'altra parte,

E

Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi Società Cooperativa, in sigla **COOPERFIDI S.C.** con sede in Trento, Via Vannetti n. 1 Codice Fiscale 96000860229, P.IVA 00913130225, iscritta al registro delle imprese di Trento al nr. 6038, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad € 4.982.525,52, Codice univoco USAL8PV - Iscritta nell'albo degli intermediari finanziari art.106 d.lgs.385/93 al n° 107, cod. ABI 19528, nella persona del legale rappresentante Guido Leonardelli, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente accordo (di seguito "**Cooperfidi**").

dall'altra parte,

(Promocoop, Cooperfidi e Cassa Centrale Banca congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")



PREMESSO CHE

- a) tra le Parti è stata avviata un'iniziativa denominata "PROMOFONDO" che ha trovato attuazione attraverso la sottoscrizione di diverse convenzioni, di cui l'ultima risalente al 18 dicembre 2009;
- b) i suddetti accordi istituiscono e regolano interventi finanziari comuni a favore delle società cooperative con sede legale in Provincia di Trento o comunque associate alla Federazione Trentina della Cooperazione;
- c) la suddetta convenzione risulta essere scaduta, ai sensi dell'art. 8 della stessa;
- d) per effetto delle dinamiche finanziarie previste, i fondi a suo tempo erogati vengono gradualmente rimborsati e, pertanto, gli stessi potrebbero essere riutilizzati al fine di ricostituire un plafond di provvista da impiegare in successivi, nuovi interventi;
- e) decorsi 16 anni di operatività, è possibile affermare che PROMOFONDO ha riscontrato un lusinghiero successo nel sistema cooperativo trentino; di conseguenza, si è convenuta l'opportunità di fornire nuovamente tale strumento alle cooperative trentine, apportando tutte le integrazioni e modifiche che si fossero (nel frattempo) rese necessarie a seguito delle mutate situazioni dei mercati creditizi e finanziari;
- f) tutti gli Enti Cooperativi Trentini sono invitati a condividere lo spirito intercooperativo dell'iniziativa, ognuno per la propria specifica competenza;
- g) considerato che nel gennaio 2019 si è costituito il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e che tutte le banche di credito cooperativo con sede nel territorio della Provincia di Trento (di seguito "Casse Rurali" o singolarmente "Cassa Rurale") aderiscono al predetto Gruppo, nonché in considerazione del fatto che la concessione dei Finanziamenti agevolati prevista dall'Accordo è comunque sempre rimessa alla libera ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Cassa Rurale concedente, Cassa Centrale Banca ha sottoscritto, anche in nome e per conto delle Casse Rurali un nuovo accordo Promofondo il 26/02/2020, la cui validità è terminata il 31/12/2021 in forza del recesso di Promocoop; In data 02/03/2022 la parti hanno sottoscritto un nuovo accordo Promofondo con durata fino al 31/12/2022, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno con scadenza ultima al 31/12/2026,
- h) le parti intendono ora apportare alcune modifiche all'accordo Promofondo sottoscritto nel 2022, prorogando la durata massima di ulteriori due anni.



Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito "**Accordo**"):
 - Allegato A): "Regolamento per l'erogazione dei finanziamenti PROMOFONDO" (di seguito, "**Regolamento**");
 - Allegato B): indirizzi elettivi delle Casse Rurali ai fini dell'applicazione dell'Accordo;
 - Allegato C): tasso applicato sui depositi di Promocoop e Cooperfidi presso Cassa Centrale Banca.
2. Le definizioni previste nell'Accordo avranno il significato ivi indicato a prescindere dall'impiego di queste ultime al singolare ovvero al plurale.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti intendono regolare, come di fatto regolano, i loro reciproci rapporti, diritti ed obblighi connessi ai finanziamenti concessi da Cassa Centrale Banca e/o dalle Casse Rurali in esecuzione dell'Accordo stesso e destinati a supportare importanti progetti di sviluppo imprenditoriale e di interesse cooperativo deliberati dagli Enti Beneficiari (di seguito, "**Finanziamenti**" oppure singolarmente "**Finanziamento**").
2. Rientrano nella categoria degli Enti Beneficiari tutte le società cooperative con sede nel territorio della Provincia di Trento ed associate alla Federazione Trentina della Cooperazione al momento di presentazione della domanda volta ad ottenere il Finanziamento. Sono ammesse ai benefici dell'Accordo anche le società costituite in forma non cooperativa, se controllate dalle predette cooperative.
3. I Finanziamenti sono erogati da Cassa Centrale Banca e/o dalle Casse Rurali avvalendosi della provvista agevolata messa a disposizione da Promocoop e da Cooperfidi, che complessivamente ammonterà al 50% dell'importo di ciascun Finanziamento. Le quote e le modalità di partecipazione di Promocoop e di Cooperfidi alla predetta provvista agevolata a supporto del 50% dei Finanziamenti sono meglio dettagliate ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.



4. Al fine di fornire la provvista agevolata da utilizzare per i Finanziamenti, Promocoop provvede ad alimentare il conto corrente IBAN IT69Y0359901800000000130820 acceso presso Cassa Centrale Banca sino alla concorrenza di € 2.400.000,00 (Euro duemilioni quattrocentomila/00) in conformità alle previsioni dell'Accordo e degli Allegati, con particolare riferimento a quanto indicato all'Allegato A; dette somme si intendono, pertanto, messe a disposizione in forma rotativa annua, in modo da assicurare disponibilità all'erogazione dei Finanziamenti. Cassa Centrale Banca provvede a regolare il trasferimento dei fondi alle Casse Rurali in caso di erogazione ed a versare la quota capitale di competenza di Promocoop alle scadenze previste dal piano di ammortamento. Il tasso applicato sui depositi detenuti da Promocoop presso Cassa Centrale Banca ai sensi dell'Accordo è determinato, tempo per tempo, nell'Allegato C. Cassa Centrale Banca effettua il trasferimento dei fondi a favore delle Casse Rurali erogatrici mediante concessione di un fido a favore delle stesse per importo pari a quello della quota parte della provvista agevolata di loro competenza, applicando un tasso di interesse pari a quello con il quale vengono remunerati i depositi di Promocoop e Cooperfidi.
5. Al fine di fornire la provvista agevolata da utilizzare per i Finanziamenti, Cooperfidi provvede ad alimentare il conto corrente IBAN IT46Z0359901800000000130821 acceso presso Cassa Centrale Banca sino alla concorrenza di € 1.600.000,00 (Euro un milione seicentomila/00) in conformità alle previsioni dell'Accordo e degli Allegati, con particolare riferimento a quanto indicato all'Allegato A; dette somme si intendono, pertanto, messe a disposizione in forma rotativa annua, in modo da assicurare disponibilità all'erogazione dei Finanziamenti. Cassa Centrale Banca provvede a regolare il trasferimento dei fondi alle Casse Rurali in caso di erogazione ed a versare la quota capitale di competenza di Cooperfidi alle scadenze previste dal piano di ammortamento. Il tasso applicato sui depositi detenuti da Cooperfidi presso Cassa Centrale Banca ai sensi dell'Accordo è determinato, tempo per tempo, nell'Allegato C. Cassa Centrale Banca effettua il trasferimento dei fondi a favore delle Casse Rurali erogatrici mediante concessione di un fido a favore delle stesse per importo pari a quello della quota parte della provvista agevolata di loro competenza, applicando un tasso di interesse pari a quello con il quale vengono remunerati i depositi di Promocoop e Cooperfidi.



Art. 3 – Azioni ulteriori

1. L'oggetto del presente Accordo non esclude la possibilità delle parti di individuare e realizzare altre specifiche azioni non contemplate nello stesso, comprese quelle per incentivare l'avvio di ulteriori rapporti operativi delle Banche aderenti al presente Accordo.
2. Ogni azione non contemplata dovrà, comunque, essere oggetto di condivisione preventiva tra le Parti, con il preciso scopo di coordinare gli interventi che saranno in linea con i comuni indirizzi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Accordo decorre dal 29/08/2024 ed ha durata sino al 31/12/2024; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta, anche di una sola delle Parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata entro tre mesi dalla sua scadenza. In ogni caso, il presente Accordo non potrà essere valido per più di quattro anni e si intenderà, pertanto, scaduto ad ogni effetto il 31/12/2028.
2. Dopo la scadenza dell'Accordo, le Banche sono comunque tenute a garantire tutte le condizioni previste dall'Accordo ai Finanziamenti ancora in essere e fino alla loro completa estinzione. Parimenti, anche dopo la scadenza dell'accordo la remunerazione della provvista di Promocoop e Cooperfidi convenuta al momento di concessione dei Finanziamenti, rimane immutata per tutta la durata degli stessi, fino ad integrale rimborso del debito da parte degli Enti Beneficiari.

Art. 5 – Condizioni di accesso ai finanziamenti

1. Le condizioni di accesso ai Finanziamenti sono contemplate dall'Allegato A, che potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti anche prima della scadenza dell'Accordo. Le modifiche eventualmente apportate all'Allegato A avranno valore per i soli Finanziamenti stipulati successivamente alla data di sottoscrizione delle variazioni.

Art. 6 – Privacy

1. Tutti i dati personali riferiti agli Enti Beneficiari, ai loro rappresentanti, ai loro eventuali garanti o ad ogni altro soggetto che dovrà essere censito ai fini della concessione dei Finanziamenti, sono acquisiti da Cassa Centrale Banca e/o dalle Casse Rurali direttamente presso i soggetti interessati, mediante processi di acquisizione e



trattamento conformi alle norme vigenti ed alle regole applicate nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

2. Tutti i dati personali riferiti agli Enti Beneficiari, ai loro rappresentanti, ai loro eventuali garanti o ad ogni altro soggetto che dovrà essere censito ai fini della concessione dei Finanziamenti, sono acquisiti da Promocoop direttamente presso i soggetti interessati, mediante processi di acquisizione e trattamento conformi alle norme vigenti.
3. Tutti i dati personali riferiti agli Enti Beneficiari, ai loro rappresentanti, ai loro eventuali garanti o ad ogni altro soggetto che dovrà essere censito ai fini della concessione dei Finanziamenti, sono acquisiti da Cooperfidi direttamente presso i soggetti interessati, mediante processi di acquisizione e trattamento conformi alle norme vigenti.

Art. 7 – Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna delle Parti è responsabile della corretta e diligente esecuzione delle obbligazioni di cui all'Accordo.
2. Ciascuna Parte sarà direttamente responsabile, nei confronti delle competenti Autorità e dei terzi, delle conseguenze derivanti da propri comportamenti errati, negligenti od omissivi e in relazione a ciò, terrà l'altra Parte indenne da ogni danno, costo, pregiudizio od onere. Nel caso in cui una delle Parti non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente Accordo e da ciò scaturisca una responsabilità in capo ad una delle altre Parti, la Parte inadempiente sarà tenuta a mantenere le altre Parti indenni e manlevate da ogni conseguenza che ne possa derivare.

Art. 8 – Modello organizzativo 231/2001 e Codice Etico

1. Le Parti dichiarano di aver adottato ciascuna un proprio codice di comportamento (di seguito, "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/01 (di seguito, "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione di reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Le rispettive copie dei vigenti Codici Etici e dei Modelli 231, delle quali entrambi le Parti dichiarano di conoscerne i contenuti, sono pubblicate sui rispettivi siti web di appartenenza.
2. Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello 231 e nel proprio Codice Etico.



3. Le Parti si impegnano, altresì, a comunicare per iscritto l'una verso le altre ogni violazione del Codice Etico e del Modello 231 della quale siano venute, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, a conoscenza.
4. La violazione ad opera di una delle Parti del Codice Etico e del Modello 231 potrà essere causa di scioglimento dell'Accordo.

Art. 9 – Marchi

1. Nell'esecuzione dell'Accordo, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2, le Parti potranno utilizzare i reciproci marchi solo previo consenso del legittimo titolare il quale dovrà anche determinare le relative modalità e forme di utilizzo. In relazione a siffatto uso, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo e non trasferibile, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo lo stesso satisfattivo degli interessi specifici e propri di entrambe le Parti in relazione all'esecuzione dell'Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo, Cassa Centrale Banca dispone dell'utilizzo dei marchi "Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano", "Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano" e "Casse Rurali Trentine", in qualsiasi loro versione.

Art. 10 – Modifiche

1. In qualsiasi momento le Parti potranno concordemente ridefinire le clausole contenute negli allegati A, B e C, senza pregiudizio per il proseguimento e la validità dell'Accordo.

Art. 11 – Elezione di domicilio e foro competente

1. Agli effetti del presente Accordo le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente, quanto a Cassa Centrale Banca presso la propria sede in Trento, Via Segantini n. 5, pec agevolato@pec.cassacentrale.it, quanto a Promocoop presso la propria sede in Trento, Via Vannetti 1, pec promocoop Trentina@pec.cooperazionetrentina.it e quanto a Cooperfidi presso la propria sede in Trento, Via Vannetti 1, pec cooperfidi@legalmai.it e per le Banche aderenti, agli indirizzi indicati all'Allegato B.
2. Qualora una delle Parti intendesse modificare i recapiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ne dovrà dare comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata (pec) all'altra. La variazione sarà efficace dal momento della ricezione di tale comunicazione.



3. Le Parti convengono che per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Trento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 29/08/2024

Promocoop Trentina S.p.A.

Cooperfidi S.c.

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.



ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PROMOFONDO

Art. 1 – DESTINAZIONI AMMESSE

Le domande di Finanziamento presentate dagli Enti Beneficiari, redatte su appositi modelli, sono inoltrate a Promocoop.

Tali domande sono ritenute ammissibili se, nel rispetto delle condizioni di accesso previste, sono destinate:

- a) a rilevanti acquisti di tecnologie, impianti e macchinari in grado di sviluppare un significativo accrescimento di produttività aziendale;
- b) ad investimenti destinati all'allargamento dell'area strategica d'affari aziendale, con integrazioni produttive orizzontali o verticali, ovvero con l'entrata in nuovi mercati;
- c) all'acquisto di aziende, con relativo avviamento;
- d) all'avvio di nuove unità produttive;
- e) all'acquisto e/o il rinnovo di attrezzature;
- f) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;
- g) alla valorizzazione dei prodotti, anche mediante il miglioramento della loro qualità;
- h) alla costituzione di nuove imprese;
- i) all'acquisto e/o costruzione e/o rinnovo e/o trasformazione e/o ampliamento di immobili destinati all'attività d'impresa, compresa l'acquisizione delle relative aree;
- j) al consolidamento di passività a breve termine.

Art. 2 – PARERE DI PROMOCOOP E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Promocoop trasmette a Cassa Centrale Banca o alla Cassa Rurale e p.c. a Cassa Centrale Banca ed a Cooperfidi il proprio parere unitamente alla domanda di intervento ed al set documentale che le Parti definiscono tempo per tempo di comune accordo. Il parere espresso da Promocoop non vincola in alcun modo la libera ed autonoma valutazione del merito creditizio da parte delle Casse Rurali (che possono legittimamente rifiutare il Finanziamento) e di Cooperfidi (che può legittimamente rifiutare la concessione delle garanzie ausiliarie previste dall'Accordo).



Art. 3 – FORMA TECNICA E DURATA DEI FINANZIAMENTI

Cassa Centrale Banca e/o la Cassa Rurale, ferma restando la piena discrezionalità dei propri organi deliberanti sul merito creditizio, potrà concedere finanziamenti per le finalità di cui all'art. 2 dell'Accordo, fino alla durata massima di 180 mesi (comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento), da rimborsare mediante un piano di ammortamento di rate costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con periodicità semestrale alle scadenze 31 marzo e 30 settembre.

I Finanziamenti potranno essere concessi esclusivamente in forma di mutuo, potranno prevedere l'acquisizione di garanzia ipotecaria, di pegno, di privilegio o di qualsiasi altra garanzia che Cassa Centrale Banca e/o la Casse Rurale concedente riterrà necessaria per addivenire alla concessione. Le somme mutate dovranno essere erogate generalmente in un'unica soluzione, salvo casi particolari di erogazione a s.a.l. in ogni caso con preammortamento massimo di 12 mesi.

In caso di eventuale richiesta da parte di Cooperfidi della riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI sarà possibile acquisire ulteriori garanzie di tipo reale assicurativo o bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, mentre non sarà possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati, ma solo ed esclusivamente pegni su valori mobiliari NON quotati, introdotti con le D.O. in vigore dal 09/08/2021 e ss.mm.ii.

Il singolo Finanziamento potrà arrivare fino ad un importo massimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

Art. 4 – GARANZIE DI COOPERFIDI

I Finanziamenti potranno essere assistiti dalla garanzia rilasciata da Cooperfidi. Tale garanzia è disciplinata dall'Accordo Quadro sottoscritto tra CCB e Cooperfidi il 05/09/2019. Cooperfidi potrà subordinare il rilascio della garanzia all'ottenimento di controgaranzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole Medie Imprese o di altro soggetto che consenta il frazionamento del rischio in assunzione.

Le commissioni applicate da Cooperfidi per le garanzie rilasciate a supporto dei Finanziamenti saranno pari allo 0,30% dell'importo garantito per le garanzie a prima richiesta (in caso di riassicurazione sul Fondo di Garanzia per le PMI è prevista una riduzione di 0,05%) ed allo 0,25% dell'importo garantito per le garanzie sussidiarie. La commissione dovrà essere corrisposta in unica soluzione alla stipula del Finanziamento e sarà calcolata moltiplicando le percentuali sopra indicate per la somma mutuata, per la percentuale di



garanzia, per la durata del Finanziamento espressa in numero di anni. Per un maggior dettaglio delle condizioni applicate da Cooperfidi si rimanda al Foglio Informativo Garanzia Collettiva Fidi "Promofondo 2024" tempo per tempo vigente.

Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PER I FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE

Il tasso variabile applicato all'Ente Beneficiario sarà rappresentato dalla media ponderata tra: (I) il tasso variabile richiesto sulla quota erogata con provvista bancaria parametrato all'Euribor 6 mesi 360 e (II) il tasso fisso applicato sulla quota erogata con provvista messa a disposizione da Promocoop e Cooperfidi, nella misura tempo per tempo determinata nell'Allegato C.

Per i Finanziamenti a tasso variabile il tasso non potrà comunque mai assumere valori negativi.

Lo spread sulla quota banca rappresenta una scelta commerciale a libera discrezione di Cassa Centrale Banca o della singola Cassa Rurale. Esso, tuttavia, non potrà eccedere i 300 b.p. per i finanziamenti non assistiti da garanzia Cooperfidi all'80% e i 100 b.p. per i finanziamenti assistiti da garanzia Cooperfidi all'80% con possibilità in questo secondo caso di applicare un floor al 3,50%, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Con decorrenza 01/01/2027 le parti possono concordare di rivedere gli spread massimi sulla quota erogata con provvista bancaria, in caso di rilevante mutamento delle condizioni di mercato rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione, tramite apposito atto aggiuntivo.

Le spese di istruttoria non potranno superare lo 0,5% del Finanziamento.

Le spese di istruttoria ed il tasso corrispettivo ordinario (eventualmente aumentato di uno spread aggiuntivo di massimi 200 b.p. a titolo di mora in caso di inadempimento dell'Ente Beneficiario) rappresentano le uniche fonti di introito per Cassa Centrale Banca e/o per le Casse Rurali a fronte dei Finanziamenti, fermo restando che i costi (es.: spese notarili, spese per acquisizione documentazione presso terzi, spese di giudizio, ecc.) e le imposte connessi alla concessione dei Finanziamenti rimangono a carico degli Enti Beneficiari.

Art. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PER I FINANZIAMENTI A TASSO FISSO

Il tasso fisso applicato all'Ente Beneficiario sarà rappresentato dalla media ponderata tra: (I) il tasso fisso richiesto sulla quota erogata con provvista bancaria parametrato all'IRS di periodo come rilevato al momento della stipula e (II) il tasso fisso applicato sulla quota erogata con provvista messa a disposizione da Promocoop e Cooperfidi, nella misura tempo per tempo determinata nell'Allegato C.



Lo spread sulla quota banca rappresenta una scelta commerciale a libera discrezione di Cassa Centrale Banca o della singola Cassa Rurale. Esso, tuttavia, non potrà eccedere e i 400 b.p. per i finanziamenti non assistiti da garanzia Cooperfidi all'80% e i 200 b.p. per i finanziamenti assistiti da garanzia Cooperfidi all'80%, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Con decorrenza 01/01/2027 le parti possono concordare di rivedere gli spread massimi sulla quota erogata con provvista bancaria, in caso di rilevante mutamento delle condizioni di mercato rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione, tramite apposito atto aggiuntivo.

Le spese di istruttoria non potranno superare lo 0,5% del Finanziamento.

Le spese di istruttoria ed il tasso corrispettivo ordinario (eventualmente aumentato di uno spread aggiuntivo di massimi 200 b.p. a titolo di mora in caso di inadempimento dell'Ente Beneficiario) rappresentano le uniche fonti di introito per Cassa Centrale Banca e/o per le Casse Rurali a fronte dei Finanziamenti, fermo restando che i costi (es.: spese notarili, spese per acquisizione documentazione presso terzi, spese di giudizio, ecc.) e le imposte connessi alla concessione dei Finanziamenti rimangono a carico degli Enti Beneficiari.

Art. 7 – ALIMENTAZIONE E RIMBORSO DEI DEPOSITI AGEVOLATI

A fronte della concessione di un Finanziamento, Promocoop e Cooperfidi provvedono a versare sui rispettivi conti presso Cassa Centrale Banca di cui all'art. 2 dell'accordo un importo pari al 50% del Finanziamento, a sua volta suddiviso per il 60% a carico di Promocoop e per il 40% a carico di Cooperfidi.

Cassa Centrale Banca utilizza direttamente i fondi nel caso in cui è anche erogatrice del Finanziamento, oppure li versa alla Cassa Rurale concedente.

Cassa Centrale Banca e/o la Cassa Rurale apportano la parte dei fondi necessaria per completare l'erogazione del Finanziamento, curano la stipula del contratto con il cliente ed erogano il Finanziamento.

Ai fini del rimborso della porzione di capitale di competenza di Promocoop e di Cooperfidi, il piano di ammortamento elaborato da Cassa Centrale Banca e/o dalla Cassa Rurale al momento della stipula rimarrà invariato per tutta la durata del Finanziamento. Eventuali proroghe, rinegoziazioni o variazioni dei tassi di riferimento in corso di ammortamento, cambiano esclusivamente il rapporto contrattuale tra Cassa Centrale Banca e/o la Cassa Rurale e l'Ente Beneficiario, ma non incidono sui termini degli obblighi di rimborso del capitale a Promocoop e Cooperfidi che rimangono invariati dalla stipula fino all'integrale rimborso del Finanziamento sulla base del piano inizialmente elaborato.



Il rischio di credito rimane interamente a carico di Cassa Centrale Banca e/o della Cassa Rurale, che dovranno rimborsare a Promocoop e Cooperfidi le quote capitale programmate, a prescindere dalla regolarità o meno dei pagamenti delle rate da parte dell'Ente Beneficiario.

Promocoop e Cooperfidi provvedono a mantenere sui rispettivi conti indicati all'art.2 una giacenza (di seguito, "Giacenza Minima") pari alla differenza tra: (I) l'importo messo a disposizione dagli stessi Promocoop e Cooperfidi al momento dell'erogazione dei Finanziamenti e (II) i rimborsi effettuati da Cassa Centrale Banca e/o le Casse Rurali sulla base del piano di ammortamento elaborato al momento della stipula di ciascun Finanziamento. Le somme depositate da Promocoop e Cooperfidi si intendono vincolate fino alla chiusura, per qualsiasi causa (scadenza naturale, rimborso anticipato, passaggio a sofferenza dei Soggetti Ammissibili, ecc.) dei Finanziamenti e le eventuali somme eccedenti la Giacenza Minima, come sopra calcolata, potranno essere svincolate in qualunque momento a discrezione rispettivamente di Promocoop e di Cooperfidi.

In caso di Finanziamenti concessi da una Cassa Rurale, quest'ultima è obbligata a:

- comunicare a CCB, a Promocoop ed a Cooperfidi l'avvenuta stipula dei Finanziamenti;
- ad inviare a Cassa Centrale Banca il piano di ammortamento di ciascun Finanziamento entro 15 giorni dalla data di stipula;
- comunicare a Cassa Centrale Banca l'avvenuta estinzione dei Finanziamenti, entro 15 giorni dall'evento.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione dei Finanziamenti, Promocoop e Cooperfidi dispongono versamenti sui rispettivi conti presso Cassa Centrale Banca, anche in più soluzioni, per un importo pari al 50% dell'ammontare da erogare di ciascun Finanziamento.

Ciascun versamento:

- è richiesto da Cassa Centrale Banca e/o dalla Cassa Rurale concedente per il tramite di Cassa Centrale Banca con congruo preavviso;
- è effettuato da Promocoop e da Cooperfidi tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla singola richiesta.

L'erogazione di ciascun Finanziamento è subordinata all'effettivo versamento dell'importo da parte di Promocoop e di Cooperfidi.




Art. 8 – PROMOZIONE DELL'ACCORDO

Promocoop si impegna a divulgare e promuovere fra gli aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione il contenuto dell'Accordo dandone notizia tramite la newsletter e/o attraverso altri canali e fornendo agli stessi i riferimenti per la presa di contatto con le referenti strutture di Cassa Centrale Banca e/o delle Casse Rurali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 29/08/2024



 Promocoop Trentina S.p.A.



 Cooperfidi S.c.



 Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.



ALLEGATO B
RECAPITI DELLE CASSE RURALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO PROMOFONDO

<p>8178 Cassa Rurale Alta Valsugana segreteria@pec.cr-altavalsugana.net Piazza Gavazzi, 5 - 38057 Pergine Valsugana (TN)</p>	<p>0461 1908908</p>
<p>8016 Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto info@pec.cr-altogarda.net Viale delle Magnolie, 1 - 38062 Arco (TN)</p>	<p>0464 583211</p>
<p>8184 Cassa Rurale Val di Fiemme info@pec.cr-fiemme.net Piazza C. Battisti, 12 - 38033 Cavalese (TN)</p>	<p>0462 815700</p>
<p>8026 Cassa Rurale di Ledro info@pec.cr-ledro.net Viale Chiassi, 17 - 38067 Ledro (TN)</p>	<p>0464 592500</p>
<p>8304 Banca per il Trentino-Alto Adige segreteria@pec.bancapt.it Via Belenzani, 12 - 38122 Trento (TN)</p>	<p>0461 206111</p>
<p>8282 Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo segreteria@pec.crvaldinon.it Via Marconi, 58 - 38023 Cles (TN)</p>	<p>0463 402800</p>
<p>8078 La Cassa Rurale – C.C. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella info@pec.lacassarurale.it Via 3 Novembre, 20 - 38079 Tione di Trento (TN)</p>	<p>0465 896896</p>



8140 FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno
segreteria@pec.fpbccassa.it
Piaz de Sotegrava, 1 - 38035 Moena (TN)

0462 569110

8163 Cassa Rurale Val di Sole
crvaldisole@pec.cooperazionetrentina.it
Via 4 Novembre, 13 - 38027 Malé (TN)

0463 901666

8011 Cassa Rurale Vallagarina
segreteria@pec.crvallagarina.it
Via Gianfranco Malfatti, 2 - 38061 Ala (TN)

0464 678111

8102 Cassa Rurale Valsugana e Tesino
segreteria@pec.cr-valsuganaetesino.net
Viale 4 Novembre, 20 - 38051 Borgo Valsugana (TN)

0461 788511



ALLEGATO C

TASSO APPLICATO SUI DEPOSITI DI PROMOCOOP E COOPERFIDI COSTITUITI IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PROMOFONDO

- a) Tasso corrispettivo annuo applicato sul deposito costituito da Promocoop sul conto corrente IBAN IT69Y0359901800000000130820 presso Cassa Centrale Banca: 0,10 %;
- b) Tasso corrispettivo annuo applicato sul deposito costituito da Cooperfidi sul conto corrente IBAN IT46Z0359901800000000130821 presso Cassa Centrale Banca: 0,10 %.

